



## Svolgimento del processo e motivi della decisione

Con atto di citazione ritualmente notificato, [REDACTED] e [REDACTED], rispettivamente madre e figlia, convenivano in giudizio la Cassa di Risparmio di Orvieto s.p.a., per sentir dichiarare la nullità o, in subordine la responsabilità contrattuale della banca convenuta alle obbligazioni assunte con il contratto del 13.11.1998, riguardante il servizio di negoziazione, ricezione e trasmissione di ordini finanziari, per violazione delle regole di lealtà, correttezza e buona fede nell'esecuzione del rapporto, con la condanna della stessa al risarcimento dei danni che assumeva essere stati loro cagionati, contratto in relazione al quale era stato disposto l'ordine di acquisto di obbligazioni del debito pubblico argentino - 8,125 E, per un importo complessivo di € 50.000, impartito da dette clienti il 28.8.2000.

A fondamento delle domande sostiene parte attrice che gli ordini di negoziazione erano stati posti in essere con violazione da parte della banca degli specifici doveri di diligenza, correttezza e informativa di cui agli artt. 28 e 29 Reg. Consob n. 11522/98; oltre che in violazione dell'art. 21 d.lvo n. 58/1998 come integrato dell'art. 27 del Reg. Consob n. 11522/98 per avere la cassa di risparmio effettuato le operazioni richieste "in proprio" anziché come intermediario.

Costituendosi ritualmente in giudizio la società convenuta chiedeva il rigetto delle domande di controparte che assumeva infondate in fatto e in diritto.

Dopo il rituale scambio di memorie, a seguito di apposita istanza, veniva fissata udienza collegiale all'esito della quale erano ammesse le prove orali come al verbale d'udienza, delegando il giudice relatore per l'assunzione.

All'esito dell'istruttoria, la causa previo scambio di memorie scritte, veniva rinviata all'udienza collegiale ove veniva decisa come al dispositivo in calce, sui seguenti motivi.

La domanda volta a far dichiarare la nullità del contratto di vendita, concluso con la Cassa di risparmio convenuta come alla scheda contrattuale allegata in atti, nel quale si inquadra l'ordine di acquisto delle obbligazioni argentine di cui in parte narrativa, è infondata e non può trovare accoglimento.

Circa l'asserita violazione degli obblighi di comportamento previsti dall'art. 21 lettere a) e b), del d.lvo n. 58 del 1998 e dall'art. 28 del regolamento Consob n. 11522 del 1998, che impone agli intermediari di fornire agli investitori informazioni adeguate sull'investimento che gli stessi si accingono ad effettuare, nell'accertamento delle sanzioni da ricollegarvi, giova ricordare che l'art. 21 del d.lvo n. 58 del 1998 stabilisce quali sono i comportamenti che gli intermediari devono tenere nella prestazione dei servizi di investimento e accessori, mentre l'art. 30 del regolamento Consob esclude che gli intermediari possano fornire i propri servizi agli investitori se non sulla base di un apposito contratto scritto. La forma scritta a pena di nullità è invero prescritta all'art. 23, primo comma, del d.lvo citato, nullità rilevabile solo

dall'investitore. L'art. 30 del regolamento Consob determina poi in modo specifico il suo contenuto minimo e, ai sensi della lettera c) dell'art. 30, il contratto deve anche indicare le modalità attraverso le quali l'investitore può impartire ordini ed istruzioni. Da tale previsione si evince la volontà del legislatore di escludere che tali ordini debbano necessariamente rivestire la forma scritta e che ad essi possa applicarsi il primo comma dell'art. 23 nella parte in cui commina la sanzione della nullità per difetto di forma.

Circa il contenuto, con tale contratto l'intermediario si obbliga a prestare nei confronti del cliente i servizi di investimento e accessori, ossia i servizi previsti rispettivamente dal comma quinto e dal comma sesto dell'art. 1 del d.l.vo citato, e l'art. 21 del d.l.vo citato disciplina gli obblighi di comportamento imposti all'intermediario nella fase di esecuzione del contratto, come si ricava anche dall'interpretazione sistematica della norma contenuta nel primo articolo del capo II del Titolo II del d.l.vo citato, rubricato "Svolgimento dei Servizi". Del resto, poiché la previa stipula del contratto di cui al primo comma dell'art. 23 cit. è, come si è visto sopra, condizione necessaria per la prestazione dei servizi di investimento, tutti i comportamenti previsti dall'art. 21 e relativi alla esecuzione dei servizi presuppongono che un contratto sia già stato concluso tra l'intermediario e l'investitore, mentre vi si trovano specificati tutti i comportamenti che l'intermediario deve tenere per adempiere l'obbligazione diligentemente e secondo correttezza e buona fede.

E' del resto questa la corretta interpretazione delle norme in parola come ha stabilito la Suprema Corte, con la sentenza resa a Sezioni Unite, n. 26724 del 2007.

Né può peraltro sostenersi che in caso di violazione delle norme suddette siano affetti da nullità i singoli ordini di acquisto, posto che l'ordine del cliente è un atto esecutivo del contratto di cui all'art. 23 citato e ha la stessa natura delle istruzioni che il mandante impartisce al mandatario, volte a stabilire le modalità esecutive del rapporto contrattuale: in quanto atto esecutivo, non può essere dunque essere impugnato per nullità, mentre le singole operazioni di investimento costituiscono, di regola, la attuazione degli ordini impartiti dall'investitore, piuttosto che un accordo tra investitore ed intermediario.

Del pari infondata è inoltre risultata la domanda, volta ad ottenere l'accertamento della responsabilità contrattuale della banca convenuta, e non può pertanto trovare accoglimento.

Non si ravvisa anzitutto nel comportamento tenuto dalla banca nel contratto concluso fra le parti, l'asserita violazione dell'obbligo formale di cui all'art. 28 primo comma lett. a) del reg. Consob n. 11522/98 – ai sensi del quale l'intermediario deve chiedere all'investitore notizie circa la sua situazione finanziaria e la sua propensione al rischio – giacché nel contratto di negoziazione, in atti, si attesta dell'avvenuto svolgimento di tale attività da parte della banca e del rifiuto delle clienti di fornire tali informazioni.

3



D'altro canto risulta dalla documentazione allegata, che essendo le attuali attrici già clienti della Cassa di Risparmio, al momento dell'acquisto delle obbligazioni argentine, erano titolari di un nutrito portafoglio titoli, caratterizzato da un profilo di rischio medio- alto come si rileva dal deposito n. 500648 c/c 75149 (docc. 2 e 3 di parte convenuta). L'istituto di credito era a conoscenza dello specifico profilo di rischio delle investitrici, essendo in possessi di idonei elementi che all'uopo poteva trarre dai pregressi rapporti intrattenuti. Questi ne evidenziavano infatti non solo dimestichezza negli investimenti finanziari, ma ancor più l'alta propensione al rischio, tenuto conto che le stesse erano in precedenza titolari di obbligazioni emesse dalla Turchia, che al momento dell'acquisto dei bond argentini in questione (nell'agosto 2000) presentavano un rischio finanziario ben più alto di quello delle prime.

Per altro verso è pur vero che parte convenuta doveva attenersi a quanto previsto dall'art. 21 T.U.F. – norma che impone all'intermediario rispettivamente alle lettere a) e b), l'obbligo di comportarsi con correttezza e trasparenza nell'interesse del cliente e di operare in modo che i clienti siano sempre *"adeguatamente informati"* – e dall'art. 28 della delibera Consob 11522/98, comma secondo laddove impone l'obbligo all'intermediario di non effettuare operazioni se non dopo aver fornito all'investitore informazioni adeguate sulla natura, sui rischi e sulle implicazioni *"della specifica operazione o del servizio"*, la cui conoscenza sia necessaria per effettuare consapevoli scelte di investimento e disinvestimento.

Tuttavia, ai fini dell'accertamento imposto dalla domanda, occorre considerare oltre che il comportamento tenuto dalla banca intermediario degli acquisti rispetto a dette prescrizioni, anche la natura e il rischio specifico delle obbligazioni in questione all'epoca dell'acquisto dell'attore - che si rammenta essere avvenuto il nell'agosto 2000 sulla base di un contratto concluso nel 1998 - e i dati posseduti o che la banca avrebbe dovuto possedere in proposito e quindi, trasmettere alle attrici.

Sul punto, stante la data dell'acquisto, non appare infatti che la banca disponesse di dati, diversi da quelli a disposizione di qualunque cliente, da cui desumere una rischiosità elevata o maggiore di quella a conoscenza di qualunque investitore di media accortezza, di cui dovesse informare parte attrice: le obbligazioni oggetto del contratto in questione sono obbligazioni, in primo luogo emesse da uno Stato sovrano seppure non europeo e la cui affidabilità non poteva essere parificata a quella degli stati occidentali ad economia avanzata, ma è per tale ragione che però il loro rendimento era decisamente superiore a quello degli omologhi titoli emessi da questi ultimi.

E' peraltro da ritenersi dato di comune esperienza il fatto che a rendimenti progressivamente più alti corrispondano rischi d'investimento più elevati (cfr. fra gli altri per tale considerazione Tribunale di Milano 25.7.2005, Trib. Genova 19.10.2006) e ancora, come risulta dall'audizione formale della Consob alla commissione Finanze della Camera dei Deputati del 27.4.2004 (citata dalle sentenze ora ricordate), le principali agenzie internazionali hanno accordato nel 1997 alle



obbligazioni argentine il rating "BB" che, pur appartenendo alla categoria speculativa, corrisponde alla classe migliore di detta categoria, e soltanto nel marzo 2001 hanno declassato i titoli in questione alla categoria "B plus", declassamento quest'ultimo che era stato preceduto solo da un primo peggioramento registrato dall'agenzia Moody's che nell'ottobre 1999 li aveva declassati nella categoria "BB-" (ovverosia dalla prima alla seconda categoria dei titoli speculativi).

Ancora va rilevato come l'obbligo di informare il cliente per tutto il corso del rapporto attiene alle operazioni di gestione patrimoniale e non anche a quelle, ricorrenti nella specie, di negoziazione, nelle quali l'attività della banca si esaurisce nella compravendita e, pertanto, successivamente agli acquisti in questione, la banca non aveva alcun obbligo di informazione sulla successiva evoluzione della situazione economico-politica dell'Argentina e sulle ripercussioni sulla valutazione dei titoli.

Si osserva poi, quanto al comportamento tenuto nella specie dall'intermediaria, che lo stesso appare consono agli obblighi imposti dalle norme dianzi richiamate, pur dopo aver informato l'attore dell'inadeguatezza dell'investimento al suo profilo di investitore, tenuto conto delle informazioni a disposizione dell'istituto di credito, in ordine alla sua situazione finanziaria e al suo obiettivo di investimento, e ciò nonostante il chiarimento ricevuto, che la richiesta di informazioni era avanzata dall'istituto di credito nel loro proprio interesse (cfr. contratti prodotti in giudizio); dichiarazione ripetuta anche sulla scheda informativa destinata a raccogliere informazioni sull'esperienza in materia di investimenti finanziari, sulla situazione finanziaria.

Ancora appare nella specie del tutto rispondente alle previsioni dell'art. 28 comma 1 Reg. Consob e dell'art. 21 T.U.F., il contegno dell'intermediaria al momento della ricezione degli ordini, dato che dall'istruttoria svolta è emerso che il funzionario della Cassa di Risparmio che ha raccolto ed eseguito gli ordini, aveva segnalato con precisione che le operazioni di acquisto di titoli argentini presentavano fattori di rischio anche in ordine al rimborso di capitale, superiore a quelli propri di altri titoli obbligazionari ed aveva segnalato l'inadeguatezza dell'operazione. Tale ultima circostanza risulta dall'espressa dichiarazione degli attori, riportata per iscritto sugli ordini stessi, dove si legge che i clienti dopo aver ricevuto l'avvertimento in questione avevano dichiarato di voler effettuare egualmente gli acquisti nonostante l'avvertimento degli specifici rischi.

Conferma di tale contegno della banca circa l'obbligo di informazione come pure le caratteristiche di adeguatezza e specificità delle informazioni rese agli investitori nella specie, risulta d'altro canto dalla prova testimoniale assunta, da cui è emerso come la banca ha offerto dimostrazione che gli attori erano stati avvisati del rischio paese, che la sua attenzione era stata richiamata sul fatto che, ad un interesse elevato, corrisponde un rischio, pure elevato, nonché del fatto pure che tutto era possibile compresa la perdita del capitale, e dunque aveva avvertito l'investitore dell'inadeguatezza dell'operazione pretendendo la sottoscrizione della ricordata dichiarazione, e che nondimeno le clienti avevano dichiarato di voler procedere

5. 

all'acquisto, punto sul quale sono chiari e concordanti gli elementi di prova che si traggono dalle testimonianze rese dai testi indotti dalla banca convenuta, non smentite dalle dichiarazioni del teste di parte attrice, che poteva non essere presente alle operazioni bancarie delle contraenti e stante peraltro la non piena attendibilità dello stesso, per il rapporto di parentela con le stesse.

Benché secondo parte della giurisprudenza la dichiarazione sottoscritta dalle attrici di aver ricevuto gli avvertimenti in esame, ha natura ammissiva di tale circostanza, con efficacia sul piano probatorio ai sensi dell'art. 2733 c.c. dell'avvenuto adempimento degli obblighi informativi (cfr. Tribunale Venezia 24.3.2007), nella specie la stessa è confortata e precisata quanto al contenuto concreto e specifico dell'informazione, da quanto emerso dalla prova testimoniale raccolta e ora richiamata in sintesi.

Si evidenzia poi in proposito come le informazioni richieste dalle norme ricordate, in particolare quanto alle ragioni dell'inadeguatezza, ben potevano essere fornite anche oralmente dalla banca come è avvenuto, giacché l'ultima parte del terzo comma dell'art. 29 Reg. Consob, prevede che risultino registrate su nastro magnetico o su altro supporto equivalente anche specifiche avvertenze fornite, solo in caso di ordine telefonico, mentre nel caso in esame in cui gli ordini sono avvenuti in presenza, il funzionario dell'istituto di credito, risulta aver dato le dettagliate, specifiche informazioni dianzi richiamate.

Non sussiste infine alcun conflitto di interessi della Cassa di risparmio, né in conseguenza l'asserita violazione degli specifici obblighi di cui all'art. 27 Reg. Consob, posto che la banca, che non li aveva nel proprio portafoglio, ha qui acquistato i titoli argentini compravenduti dalle attrici.

All'accertata correttezza pertanto del comportamento tenuto dalla banca intermediaria nelle operazioni finanziarie in oggetto, segue la ritenuta infondatezza della domanda di responsabilità da inadempimento della convenuta, che deve dunque essere respinta come la conseguente domanda risarcitoria.

Il regolamento delle spese processuali, liquidate come in dispositivo, segue la soccombenza.

p.q.m.

definitivamente pronunciando,

respinge le domande proposte e condanna parte attrice al pagamento delle spese di lite che liquida in complessivi € 2100 (di cui € 850 per onorari, € 950 per diritti ed € 300 per esborsi) oltre iva e cpa come per legge.

Viterbo, 10.6.2011

Il Giudice  
dott.ssa *V. Passamonti*

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

23 MAG. 2011

IL FUNZIONARIO  
2009

Il Presidente  
dott. *E. Capizzi*

6